

Legge regionale 29 giugno 2020 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).

CAPO XI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E PARTENARIATO INTERNAZIONALE

Art. 93

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 19/2000)

1. All'articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<la valutazione delle>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'espressione di un parere sulle>>;

b) la lettera f) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

<<f) un rappresentante degli Enti del Terzo Settore designato dall'organismo maggiormente rappresentativo a livello regionale, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), e successive modifiche e integrazioni.>>.